

STATUTO di CIRMONT

TITOLO I

Denominazione - sede – durata

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, una società consortile sotto forma di società a responsabilità limitata denominata "Centro Internazionale di Ricerca per la Montagna - CIRMONT s.cons.a r.l." in sigla "CIRMONT s.cons. a r.l." nel seguito del presente statuto denominata "CIRMONT s.cons. a r.l.".

Sono soci fondatori della società "CIRMONT s.cons.r.l.":

- L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, ora l'Istituto Nazionale della Montagna, IMONT;
- l'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominata "Università";
- l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A., nel seguito denominata "Agemont S.p.A."; ovvero i soggetti giuridici che fossero chiamati a succedere ai predetti enti nelle eventuali diverse denominazioni che andassero ad assumere.

Art. 2

La società "CIRMONT s.cons.a r.l." ha sede legale in Amaro (provincia di Udine).

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti altri uffici e unità operative sul territorio nazionale.

Art. 3

La durata della società "CIRMONT s.cons.a r.l." è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci, fatte salve le garanzie statutarie degli organi istituzionali degli enti da loro rappresentati.

TITOLO II

Art. 4

Oggetto sociale

La società consortile "CIRMONT s.cons.a r.l." ha quale proprio oggetto sociale l'esercizio delle seguenti attività con particolare, ma non esclusiva, attenzione al territorio di interesse della Regione Friuli Venezia Giulia, delle Regioni e Stati confinanti:

- a) promozione e coordinamento di programmi ed attività di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi che favoriscano lo sviluppo della montagna anche con

possibilità di intervento in programmi svolti in sede comunitaria, transnazionale ed internazionale;

b) realizzazione di ricerche scientifiche e proposta di soluzioni per il territorio, le imprese e la pubblica amministrazione mediante tecnologie innovative e sperimentali atte anche a formare figure professionali adeguate alle esigenze delle zone montane;

c) studio e individuazione di linee guida alla certificazione di prodotti di interesse per la montagna e cura il riconoscimento della loro specificità in sede regionale, nazionale e comunitaria;

d) trasferimento a favore dell'industria dei risultati delle ricerche e degli studi svolti curando anche la realizzazione di prototipi di materiali, prodotti e strumentazioni specificamente utili allo sviluppo dell'economia montana, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di brevetti;

e) svolgere, in convenzione con le università, i centri ricerca e i parchi scientifici e tecnologici, con priorità per quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, anche attraverso propri programmi d'assegnazione di borse di ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di formazione post-universitaria e post-dottorato, nonché attività di formazione continua, ricorrente e permanente;

f) fornire documentazione e pareri alle amministrazioni pubbliche nonché coi servizi tecnici regionali e locali, alla tutela dell'ambiente ed alla protezione delle popolazioni;

g) collaborare con le analoghe strutture degli enti di ricerca nello sviluppo di ricerche utili al territorio montano integrato;

h) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con enti pubblici e privati.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dal D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e D.lgs. 23 luglio 1996 n. 415 e dal D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, eventuali successive modifiche ed integrazioni, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

La società "CIRMONT S.c. a r.l." è riferimento dell'IMONT ai sensi del Regolamento dell'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna (INRM) trasformato in Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1/4/2004 e come tale può partecipare con funzione di riferimento a tutte le attività da esso svolte sul territorio montano nazionale, transnazionale ed internazionale.

La società "CIRMONT s.cons.a r.l." opera senza finalità speculative, eventuali utili che dovessero derivare dall'esercizio delle attività statutarie saranno destinati al finanziamento di attività di ricerca e di diffusione dei risultati della stessa.

TITOLO III

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata è di euro 100.000,00 (centomila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del codice civile. Il valore nominale minimo della quota sociale viene fissato in euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 6

Cessione di quote

I soci possono alienare le loro quote o parte delle stesse ad altri soggetti consorziati o a terzi solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dell'assemblea, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. 297/99 e la maggioranza pubblica.

La cessione di quote si effettua al prezzo di cessione concordato tra le parti.

Art. 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d'ogni anno. Gli amministratori redigono il bilancio di esercizio costituito da

- a) stato patrimoniale;
- b) conto economico;
- c) nota integrativa redatta ai sensi della normativa vigente
- d) relazione sulla gestione

attenendosi alle disposizioni dell'articolo 2423 del codice civile.

Art. 8

Organi della società consortile

Sono organi della società "CIRMONT s.cons.a r.l.":

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci ovvero il revisore unico.

Art. 9

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita dai soci, che possono farsi sostituire, nella partecipazione delle adunanze da un loro delegato cui viene riconosciuto il diritto di voto in misura e in relazione alle quote possedute. La delega dovrà essere inviata anche a mezzo fax alla sede operativa della società "CIRMONT s.cons.a r.l." (almeno ventiquattro ore prima della seduta); non è ammessa più di una delega in capo al medesimo soggetto.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente su richiesta di almeno un Socio, ovvero su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal presidente della società "CIRMONT s.cons.a r.l." o in caso di suo impedimento dal vice presidente designato, o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, ai sensi di legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per la delibera della destinazione dell'eventuale utile e riserva.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto inviato tramite raccomandata, ovvero fax, ovvero e-mail con notifica, contenente l'ordine del giorno, da notificarsi almeno otto giorni prima della riunione; l'assemblea è comunque validamente costituita, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale e che i consiglieri e sindaci, qualora non presenti, risultino informati e non si oppongano alla trattazione degli argomenti in discussione.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea con la maggioranza dei due terzi delle quote consortili delibera:

- a) la nomina del consiglio di amministrazione;
- b) la nomina del vicepresidente, su proposta del presidente, scelto tra i membri del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina del collegio dei sindaci ovvero del revisore unico;
- d) l'aumento del capitale sociale;
- e) in merito alle richieste di nuove adesioni;
- f) l'esclusione del socio consorziato;
- g) in merito alla cessione di quote da parte dei soci consorziati;
- h) la proroga della durata della società;
- i) lo scioglimento della società e la nomina del/dei liquidatori;
- j) le eventuali contribuzioni dei soci consorziati.

Le altre deliberazioni assembleari, quali:

- a) la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio,
- b) ogni altra eventuale deliberazione

vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

L'assemblea, con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale può deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. In ogni caso sono riservate all'assemblea le delibere di cui al secondo comma dell'articolo 2479.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci. Tuttavia nelle more della procedura di legge per l'annotazione sul libro soci di eventuali cessioni, il diritto di voto potrà essere riconosciuto dal presidente dell'assemblea a chi proverà di essere acquirente esibendo copia dell'atto notarile di acquisto delle quote.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri scelti in modo che sia garantita la rappresentatività di tutti i soci precisandosi che in tale numero deve essere compreso anche il Presidente.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere individuati tra soggetti dotati di alta qualificazione e/o esperienza amministrativa e gestionale con riferimento ai temi della montagna e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per la sostituzione di uno o più membri amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con invito scritto notificato tramite raccomandata, ovvero fax, ovvero e-mail con notifica, contenente l'ordine del giorno da comunicarsi almeno otto giorni prima della riunione.

Per la validità della seduta, che può realizzarsi anche in teleconferenza, o in audioconferenza è necessaria la presenza di almeno due dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti compresi quelli espressi dai consiglieri collegati in teleconferenza o audioconferenza e quelli espressi in forma scritta secondo quanto previsto dal comma successivo.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che risulti chiaramente l'argomento oggetto di decisione e il consenso.

A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario anche al di fuori delle persone componenti il Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:

- a) propone all'assemblea la destinazione dell'utile
- b) delibera in merito alla stipulazione di contratti ed atti riferiti ai rapporti contrattuali della società "CIRMONT s.cons.a r.l.";
- c) constata il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società "CIRMONT s.cons.a r.l.";
- d) propone all'assemblea le reintegrazioni e gli incrementi del capitale sociale che si rendessero necessari e delibera in ordine a tutte le altre spese della società "CIRMONT s.cons.a r.l.";
- e) per la realizzazione dei singoli progetti il consiglio di amministrazione ha facoltà di individuare tra i propri soci, ovvero tra terzi, uno o più responsabili di progetto, ferme restando tutte le attribuzioni previste per il consiglio di amministrazione dal presente articolo;

- f) delega una o più delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e il relativo compenso;
- g) nomina il direttore generale determinandone il trattamento giuridico ed economico, nonché poteri e limitazioni;
- h) nomina uno o più responsabili di progetto, conferendo loro adeguati poteri e attribuendo funzioni di attuazione operativa delle proprie deliberazioni con esclusivo riferimento ai progetti assegnati, determinandone il relativo compenso;
- i) promuove l'istituzione di un eventuale comitato dei sostenitori, prevedendone modalità di costituzione e di funzionamento allo scopo di favorire un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive; tale comitato sarà costituito da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che si impegneranno a favorire l'attività della società "CIRMONT s.cons.a r.l." tramite contributi finanziari;
- l) nomina il comitato tecnico-scientifico, determinandone la composizione, le modalità di funzionamento, la durata e le funzioni,
- m) assume ogni altra determinazione e provvedimento relativi all'attuazione di tutto quanto rientrante nell'oggetto consortile.

Art. 11

Presidente

Il presidente della società "CIRMONT s.cons.a r.l." è di diritto il presidente pro-tempore dell'Istituto Nazionale della Montagna, o altro soggetto da questi designato ai sensi delle norme che regolano l'Istituto Nazionale della Montagna.

Il presidente rappresenta a ogni effetto di legge la società "CIRMONT s.cons.a r.l." e può assumere, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del consiglio, salva ratifica del consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci.

Il presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al vicepresidente, che comunque lo rappresenta in caso di assenza, impedimento o cessazione.

Art. 12

Attività di controllo

La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.

La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma del c.c..

E' altresì obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'organo di controllo interno vigila sulla regolarità della gestione amministrativa della società "CIRMONT s.cons.a r.l." e svolge le funzioni previste dal codice civile.

L'organo di controllo viene nominato dall'Assemblea e può essere costituito

da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ovvero da un revisore unico, scelti sulla base della vigente normativa. I componenti ovvero il componente dell'organo di controllo hanno diritto a percepire i compensi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13

Direttore del centro Internazionale di Ricerca per la Montagna

Il direttore della società "CIRMONT s.cons.a r.l." sovrintende alla gestione organizzativa, amministrativa e commerciale della società "CIRMONT s.cons.a r.l." e cura gli adempimenti per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

L'incarico, di durata triennale, è conferito tramite contratto di diritto privato dal consiglio di amministrazione a soggetto individuato tra esperti in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali e con esperienza di direzione di strutture legate alla ricerca ed all'innovazione.

Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con facoltà di intervento, ma non di voto.

Art. 14

Responsabilità verso terzi

Salvo quanto stabilito dall'art. 2615 del codice civile, in quanto applicabile, la società "CIRMONT s.cons.a r.l." agisce, di norma, esclusivamente in nome proprio, ed eventuali obbligazioni assunte dagli organi della società "CIRMONT s.cons.a r.l." per conto dei singoli soci consorziati, devono essere espressamente autorizzate da apposite convenzioni tra la società "CIRMONT s.cons.a r.l." e i soci consorziati interessati e notificate alle terze parti contraenti prima dell'assunzione delle predette obbligazioni.

Art. 15

Nuovi soggetti

Eventuali nuove adesioni alla società "CIRMONT s.cons.a r.l." di soggetti pubblici o privati nazionali o esteri, purché obiettivamente interessati al conseguimento dell'oggetto sociale della società consortile, nonché la relativa quota di adesione, devono essere previamente approvate dall'assemblea dei consorziati con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In tale sede si procede alla revisione proporzionale delle quote garantendo il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett d) del D.Lgs. 297/99 e la maggioranza pubblica.

Art. 16

Recesso dei soci

I soci possono recedere in qualsiasi momento dalla società "CIRMONT s.cons.a r.l." mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al società "CIRMONT s.cons.a r.l." presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al momento del recesso, fermo restando l'obbligo dell'Aderente recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del società "CIRMONT s.cons.a r.l." o di terzi

anteriormente al recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente atto.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Art. 17

Esclusione dei soci

L'esclusione dalla società "CIRMONT s.cons.a r.l." è deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del singolo soggetto consorziato per i seguenti motivi:

- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) apertura delle procedure di liquidazione del Consorzio;
- c) estinzione, a qualunque titolo, del Consorzio come persona giuridica pubblica o privata e come ente pubblico privo di personalità giuridica;
- d) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente contratto consortile e degli obblighi e oneri a carico degli Consorziati;
- e) fatti e atti contrari agli interessi e all'attività della società "CIRMONT s.cons.a r.l."

L'esclusione può essere deliberata nei confronti degli Consorziati privati in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto della loro attività imprenditoriale o sociale, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione delle singole società e imprese.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente della società "CIRMONT s.cons.a r.l." mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione, che diventa efficace dal momento della ricezione da parte del Consorzio della predetta lettera.

Il Consorzio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la società "CIRMONT s.cons.a r.l." o verso i terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al comma precedente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni

arrecati alla società "CIRMONT s.cons.a r.l." dall'Aderente escluso ai sensi della lettera d) del primo comma.

Art. 18

Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione

Dal momento dell'intervenuta efficacia del recesso o dell'esclusione, i Consorziati receduti o esclusi perdono la qualifica di Consorziati e di ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte della società "CIRMONT s.cons.a r.l.", anche se connesse o conseguenti all'esecuzione o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti della società "CIRMONT s.cons.a r.l." o dei terzi e che risultino pendenti alla data nella quale il recesso o l'esclusione divengono efficaci.

La quota versata dal consorziato escluso o receduto viene attribuita a fondo di riserva indivisibile.

Art. 19

Scioglimento e liquidazione

La società "CIRMONT s.cons.a r.l." si scioglie per le cause previste dalla legge e dallo statuto o, se sussiste una giusta causa, per deliberazione dell'Assemblea. In caso di scioglimento della società "CIRMONT s.cons.a r.l.", i liquidatori dovranno provvedere, dopo aver risolto tutte le pendenze, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile a fini esclusivamente di ricerca scientifica.

Art. 20

Controversie

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi

del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per qualunque controversia riguardante gli affari sociali e l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Tolmezzo.

Art. 21

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.TO LUIGI OLIVIERI

F.TO ELISABETTA BERGAMINI